

Civile Sent. Sez. 3 Num. 18313 Anno 2015

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

Data pubblicazione: 18/09/2015

SENTENZA

sul ricorso 14048-2012 proposto da:

BARRACO MARIO BRRMRA50P24E974J, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIUSTINIANA 1214/C1, presso lo studio dell'avvocato KRISTIAN COSMI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE PONTECORVO giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

MFF
2015





PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;

- controricorrente -

nonchè contro

GIUSTINI ELVIA, FAISAL HAYEK;

- intimati -

Nonché da:

GIUSTINI ELVIA, FAISAL HAYEK, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato MARIO LEPORE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE LEPORE giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrenti incidentali -

contro

BARRACO MARIO BRMRA50P24E974J, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIUSTINIANA, 1214/C1, presso lo studio dell'avvocato KRISTIAN COSMI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE PONTECORVO giusta procura a margine del ricorso principale;

- controricorrente all'incidentale -

nonchè contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;

- intimato -

avverso la sentenza n. 545/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2012 R.G.N. 124/2010;



udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l'Avvocato ANDREA PROVINI per delega;
udito l'Avvocato MARIA ROMANA CILIUTTI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nel 2004 Giustini Elvia e Hayek Faisal esponevano che: avevano partecipato all'esperimento della vendita con incanto di un immobile sito in Guidonia, oggetto di procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Roma; dopo l'aggiudicazione del bene, in data 19 aprile 2003, al prezzo di euro 232.429,57, il G.E., su ricorso della debitrice esecutata, che aveva rappresentato che la stima dell'ausiliare era viziata per difetto, aveva riconvocato il c.t.u. e dalla perizia integrativa redatta il 28 ottobre 2003 era emerso che il valore dell'immobile, tenuto conto della sua intera superficie e dell'aggiornamento della stima ai valori correnti, ammontava ad euro 814.321,31; pertanto, con ordinanza del 7 gennaio 2004, il medesimo G.E. aveva revocato la predetta aggiudicazione ed aveva disposto la restituzione delle somme versate.

Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il c.t.u. dott. Barraco Mario e il Ministero della Giustizia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni loro arrecati dalla errata valutazione dell'immobile, che quantificavano in euro 200.000,00, per avere venduto, con atto notarile del 23 giugno 2003, l'immobile di loro proprietà a prezzo vile al fine di reperire urgentemente l'importo necessario per pagare il prezzo di cui all'ordinanza di aggiudicazione e per la necessità di acquistare, dopo la



revoca della aggiudicazione, altro immobile a prezzo di mercato maggiorato.

Si costituivano entrambi i convenuti contestando la domanda.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 14 ottobre 2009, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero convenuto con compensazione delle spese e condannava il Barraco al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 110.000,00, oltre interessi legali, nonché alle spese di lite.

Avverso tale decisione il Barraco proponeva appello, cui resistevano il Ministero della Giustizia nonché Giustini Elvia e Hayek Faisal, i quali ultimi proponevano pure appello incidentale condizionato.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 31 gennaio 2012, accoglieva parzialmente l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, condannava il Barraco al pagamento, in favore di Giustini Elvia e Hayek Faisal, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 55.000,00; riteneva inammissibile, perché tardivamente proposta, la domanda di risarcimento del danno morale, cui si riferiva l'appello incidentale condizionato; dichiarava le spese del primo grado compensate per la metà tra gli attori e il convenuto Baracco, che condannava al pagamento della restante metà in favore degli attori, poneva definitivamente a carico di questi ultimi le spese di c.t.u., condannava la Giustini e Hayek Faisal al pagamento delle spese di primo grado in favore del convenuto Ministero e dichiarava le spese del secondo grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

Avverso la sentenza della Corte di merito Barraco Mario ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.

Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.

Giustini Elvia e Hayek Faisal hanno resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale fondato su tre motivi.



Barraco Mario ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Sia il ricorrente principale che i controricorrenti ricorrenti incidentali hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dato atto dell'avvenuta riunione dei ricorsi proposti in via principale e incidentale avverso la medesima decisione.

Ricorso principale

2. Con il primo motivo si lamenta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata considerazione, da parte della Corte territoriale capitolina, dell'effettiva portata del *petitum* attoreo; conseguente violazione dell'art. 100 c.p.c. per l'erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal ricorrente; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della Legge 13 aprile 1988, n. 117, il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; insufficienza e contraddittorietà motivazionale, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.".

Sostiene il ricorrente di aver evidenziato che, alla luce del tenore letterale delle locuzioni adoperate, gli attori avevano inteso far valere, oltre alla sua, anche la responsabilità del G.E., di aver, pertanto, eccepito il suo difetto di legittimazione nonché l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 117 del 1988 e di aver riproposto tali doglianze con i primi tre motivi di appello. Lamenta il Barraco la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver la Corte di merito rigettato tali motivi di appello sul rilievo che l'atto di citazione introduttivo del giudizio sarebbe interamente imperniato sull'errore di stima commesso dal ausiliare senza involgere una responsabilità del G.E..

Il ricorrente assume che soggetto passivamente legittimato era il solo Ministero della Giustizia per il fatto del G.E. e deduce che, in quanto



mero ausiliare di tale giudice, il C.T.U. nominato per la determinazione del valore dell'immobile pignorato non può essere ritenuto responsabile nei confronti dell'aggiudicatario tanto più se - come nell'ipotesi all'esame - le risultanze peritali siano state integralmente condivise dal giudicante nell'ordinanza di vendita.

Sostiene il ricorrente che, sulla base delle locuzioni adoperate dagli attori nei loro scritti processuali, legittimato passivo esclusivo o, quantomeno, concorrente fosse il G.E. e, in sua vece, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 117 del 1998 e che, a tenore di tale norma, la proponibilità della domanda risarcitoria del soggetto che assuma di essere stato danneggiato da un atto, un provvedimento o un'omissione del magistrato è subordinata al previo esperimento degli ordinari mezzi impugnazione o degli altri rimedi previsti dalla legge avverso i provvedimenti cautelari o sommari, sicché, in difetto del previo esperimento di tali mezzi di impugnazione e rimedi previsti la tutela risarcitoria non può essere invocata; nel caso all'esame, il provvedimento che avrebbe asseritamente causato il danno ingiusto sarebbe identificabile nell'ordinanza del 7 gennaio 2004, avverso la quale era stata proposta impugnativa ai sensi dell'art. 617 c.p.c., decisa con sentenza che, seppure inappellabile, era comunque censurabile con ricorso per cassazione non esperito nella specie, con conseguente improponibilità dell'avversa domanda, non rilevata dalla Corte di merito.

Inoltre, ritenendo che la domanda degli attori sarebbe stata intesa a far valere la responsabilità del C.T.U. e non anche quella del G.E., la Corte di appello avrebbe, secondo il ricorrente, violato ulteriormente l'art. 4 della predetta legge, per non aver accolto l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto, in caso di ritenuta legittimazione esclusiva o concorrente del G.E., competente sarebbe stato il Tribunale civile di



Perugia, avente competenza funzionale attraente anche la domanda proposta nei confronti del ricorrente ex art. 33 c.p.c..

Infine, ad avviso del ricorrente, la Corte di merito sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 112 c.p.c. e in vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione anche sotto altro profilo, nella parte in cui ha ritenuto che, ove mai gli attori avessero voluto far valere anche la responsabilità del giudice dell'esecuzione, avrebbero dovuto ipotizzare il dolo o la colpa grave dello stesso nell'esercizio delle sue funzioni e convenire in giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in tal modo confondendo l'infondatezza della domanda con la sua esatta interpretazione, senza peraltro tener la medesima Corte conto del fatto che, con la memoria ex art. 180, secondo comma, c.p.c., la domanda risarcitoria era stata estesa dagli attori anche nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.1. Il motivo è infondato.

Il ricorrente censura, sostanzialmente, l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto operata dalla Corte territoriale, che integrano un tipico accertamento di fatto, riservato, come tale, al giudice del merito, sicché, in sede di legittimità, va effettuato il solo controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 18 maggio 2012, n. 7932; Cass. 10 ottobre 2014, n. 21421), motivazione che, nella specie, risulta adeguata ed immune da vizi logici e da errori giuridici, evidenziandosi che il ricorrente neppure riporta nel motivo all'esame il tenore letterale della parte della memoria ex art. 180, secondo comma, c.p.c. in cui assume sia stata estesa dagli attori la domanda anche nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e neppure deduce l'avvenuta notifica a tale Presidenza dell'atto contenente una siffatta domanda.



L'esame di ogni ulteriore questione proposta con il motivo in parola resta assorbito da quanto precede.

3. Con il secondo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. anche per l'erroneo rigetto, da parte della Corte territoriale di merito, dell'eccezione d'inammissibilità della domanda per la pedissequa riproposizione dinanzi al Tribunale di prima istanza di censure già fatte valere dai resistenti davanti al Giudice dell'Esecuzione, il tutto in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.”, il ricorrente lamenta che la Corte di appello, nel rigettare il quarto motivo di gravame, avrebbe ritenuto la correttezza della motivazione del giudice di prima istanza affermando che i due rimedi azionati dagli attori (opposizione avverso la revoca dell'aggiudicazione e citazione ordinaria per i danni) hanno *petitum* e *causa petendi* diversi, laddove invece, ad avviso del Barraco, l'assoluta identità dei due rimedi *ex adverso* azionati sarebbe “avallata dalla fedele trascrizione nell'atto introduttivo del giudizio di prima istanza del contenuto della opposizione esecutiva” e di ciò non avrebbe tenuto conto la Corte territoriale.

3.1. Il motivo é infondato, avendo la Corte di merito correttamente escluso l'identità delle azioni proposte da Giustini Elvia e da Hayek Faisal, avendo le stesse quanto meno *petitum* diverso, pur se basate sugli stessi fatti, il che spiega la “fedele trascrizione” del contenuto dell'atto di opposizione proposto al G.E.

4. Con il terzo motivo si lamenta “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione al rigetto dell'eccezione il difetto di legittimazione attiva del resistente Sig. Hayek; violazione e/o falsa applicazione degli principi relativi al rapporto di causalità materiale ex artt. 1223 e 2056 Cod. Civ., il tutto in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.”.



Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, rigettando il sesto motivo di gravame relativo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva del coniuge della Giustini, non avendo egli partecipato alla procedura esecutiva e non potendo quindi essere in alcun modo lesa dal preteso errore di stima addebitato all'ausiliare, la Corte di merito ha ritenuto che la doglianza, attenendo alla contestazione della titolarità della situazione soggettiva fatta valere, non può essere proposta per la prima volta in sede di appello, con conseguente violazione dell'art. 345 c.p.c., e che, comunque, trattasi di domanda relativa ai danni che l'attore assume di aver subito non per effetto della procedura esecutiva, relativa solo alla Giustini, ma a causa della vendita dell'immobile di sua proprietà, che ha riguardato entrambi i coniugi.

Sostiene il ricorrente che fino al decreto di trasferimento dell'immobile pignorato non è ravvisabile in capo all'aggiudicatario una posizione di diritto soggettivo perfetto sicché, non essendo stato emesso il decreto di trasferimento ed essendo stata revocata l'aggiudicazione provvisoria, non era sorto alcun diritto né in capo alla attrice né in capo all'attore, sicché quest'ultimo non era legittimato e tale difetto di legittimazione era rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato.

Ad avviso del Barraco, poiché in assenza dell'emissione formale del decreto di trasferimento non vi era un diritto soggettivo perfetto, l'offerta di acquisto formulata dalla Giustini e l'aggiudicazione provvisoria erano fatti irrilevanti per la comunione patrimoniale vigente fra i coniugi e, pur a voler ritenere sussistente in capo alla Giustini un diritto soggettivo, questo non esplicava incidenza sulla comunione legale fra i coniugi.



Inoltre, secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe violato “i principi del rapporto di causalità materiale di cui agli artt. 1223 e 2056 c.c.”, avendo la medesima Corte affermato che il danno subito dall'attore sarebbe sorto non per effetto della procedura esecutiva - e, quindi, dell'errore di stima in essa asseritamente commesso dall'ausiliario - ma per effetto della vendita dell'immobile di sua proprietà che aveva riguardato entrambi i coniugi. Inoltre, la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria, avendo la Corte di merito da una parte affermato che Hayek Faisal non avrebbe prestato il suo consenso alla vendita del bene in comunione legale con la moglie “sapendo della possibilità di revoca dell'aggiudicazione”, così implicitamente sostenendo che il resistente sarebbe stato danneggiato da vicende anomale della stessa procedura esecutiva, quali la revoca dell'aggiudicazione, e dall'altra parte affermato che l'attore aveva subito un danno “non per effetto della procedura esecutiva”.

4.1. Il motivo é infondato, avendo la Corte territoriale correttamente deciso sul punto, evidenziandosi che comunque sussiste l'interesse dell'Hayek, coniuge in comunione di beni, pur se non aggiudicatario, ma comproprietario dell'immobile venduto a minor prezzo.

Quanto alla lamentata contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, si evidenzia che tale vizio motivazionale ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la *ratio decidendi* che sorregge il *decisum* adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché – come nel caso all'esame -, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass., sez. un., 22 dicembre 2010, n. 25984).

5. Con il quarto motivo si deduce "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 Cod. Civ., per l'erronea individuazione dell'inizio del



termine di decorrenza della prescrizione, anche alla luce dell'errata interpretazione della domanda attorea ex art. 112 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; contraddittorietà motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.”.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato l'inizio della decorrenza della prescrizione estintiva non con l'errore di stima che avrebbe commesso il **C.T.U.**, la cui condotta asseritamente lesiva sarebbe cessata il 24 settembre 1996, con il deposito del primo elaborato, ma con il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione adottato dal giudice dell'esecuzione in data 7 gennaio 2004, e sostiene che “il (non dimostrato) nesso eziologico tra la prima perizia e il danno *ex adverso* lamentato” sarebbe stato interrotto “da una molteplicità di fattori” (provvedimenti del G.E., operazioni di vendita dinanzi al notaio delegato, opposizione della debitrice eseguita, seconda relazione redatta dall'ausiliare), con conseguente prescrizione dell'azione proposta nei suoi confronti.

Inoltre, ad avviso del Barraco, contraddittoriamente la Corte di merito avrebbe affermato che il fatto ascritto al consulente costituiva un illecito istantaneo che avrebbe lasciato permanere però i suoi effetti sino al momento della revoca dell'aggiudicazione.

5.1. Il motivo è infondato, in quanto, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. 25 maggio 2010, n. 12699; Cass., ord., 27 gennaio 2012, n. 1263).



A tanto deve poi aggiungersi che “i molteplici fattori” richiamati dal ricorrente e sopra indicati non hanno determinato alcun effetto interruttivo della prescrizione.

Né sussiste la lamentata contraddittorietà della motivazione, per le ragioni già espresse con riferimento al medesimo vizio motivazionale lamentato con il terzo mezzo.

6. Con il quinto motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1338 e 1398 Cod. Civ. per l'asserita sussistenza di una posizione d'interesse negativo in capo gli attori; violazione dell'art. 14 Disp. Prel. al Codice Civile per l'estensione analogia di disposizioni eccezionali (citt. Artt. 1338 e 1398 cod. Civ.); conseguente violazione art. 99 c.p.c. per la negazione dell'improponibilità della domanda attorea stante l'assenza di una posizione di diritto soggettivo, il tutto in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; vizio di contraddittorietà motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.” (così testualmente).

Il ricorrente assume che la Corte di merito, facendo riferimento, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni per la pretesa vendita dell'immobile di proprietà degli attori a prezzo vile per reperire l'importo occorrente per far fronte all'aggiudicazione provvisoria, agli artt. 1338 e 1339 c.c. (cd. interesse negativo) e ritenendo che la posizione all'aggiudicatario sarebbe equiparabile a quella del “contraente che confida nella conclusione del contratto quando le trattative siano giunte ad un punto di serietà e concludenza da legittimare l'aspettativa”, avrebbe violato gli artt. 1338 e 1398 c.c., i quali disciplinano le sole due ipotesi di risarcibilità dell'interesse negativo e sarebbero norme speciali insuscettibili di estensione analogica.

Assume il ricorrente che tra lui e gli attori non vi era alcun rapporto negoziale precontrattuale o contrattuale né potrebbe asserirsi che egli,



nel depositare la prima perizia, fosse consapevole del fatto che il G.E., successivamente all'aggiudicazione provvisoria e prima dell'emissione del decreto di trasferimento, lo avrebbe riconvocato per una nuova stima e che il ricorrente intendesse, quindi, ingenerare un incolpevole affidamento in capo agli offerenti per indurli a formulare l'offerta per l'aggiudicazione dell'immobile pignorato. Inoltre, ad avviso del Barraco, essendo l'interesse negativo pur sempre una posizione di diritto soggettivo perfetto, la Corte di merito avrebbe dovuto affermare l'improponibilità della domanda per l'assenza, in capo agli attori, di una siffatta posizione, in quanto, fino all'emissione del decreto di trasferimento in favore del soggetto aggiudicatario di un immobile pignorato, non vi sarebbe una posizione giuridicamente rilevante, con conseguente impraticabilità di una tutela risarcitoria in caso di revoca dell'aggiudicazione. La stessa Corte di merito, pur evidenziando la provvisorietà del provvedimento di aggiudicazione, avrebbe poi contraddittoriamente equiparato la posizione degli attuali resistenti a quella del soggetto partecipante alle trattative precontrattuali.

6.1. Il motivo è infondato.

Non è, infatti, prevista normativamente alcuna limitazione ai soli casi indicati dal ricorrente per il risarcimento del pregiudizio del cd. interesse negativo e, comunque, nel caso all'esame, la Corte di merito ha fatto riferimento a tale interesse come mero criterio per la determinazione in concreto del danno da risarcire, sicché la questione attinge al merito e non può, pertanto, essere posta in discussione in questa sede, risultando la decisione sul punto supportata da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici, richiamandosi in particolare, quanto al lamentato vizio di contraddittorietà della motivazione, le argomentazioni già espresse con riferimento al



medesimo vizio motivazionale lamentato con il terzo e il quarto mezzo.

Peraltro, non rileva, contrariamente a quanto assume il ricorrente, che non sia stata data prova del contegno omissivamente doloso della parte obbligata al risarcimento.

L'esame di ogni ulteriore questione pure prospettata dal ricorrente con il motivo ora scrutinato resta assorbito dalle argomentazioni che precedono.

7. Con il sesto motivo si lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di carenza del rapporto di causalità materiale tra il fatto dell'esponente e il danno *ex adverso* lamentato; conseguente violazione degli artt. 1223 e 2056 cod.civ., il tutto in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; omissione motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c."

Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, pur avendo affermato espressamente di trattare congiuntamente il quinto e l'ottavo motivo di appello, avrebbe poi limitato la sua attenzione solo al quinto motivo (relativo al richiamo, da parte del Tribunale, all'interesse negativo per affermare la risarcibilità del danno lamentato dagli attori) senza dedicare, in relazione all'eccepito difetto di causalità materiale tra la condotta dell'odierno della ricorrente e il danno *ex adverso* lamentato, oggetto dell'ottavo motivo, alcuna motivazione. Ad avviso del ricorrente, oltre che al vizio di omessa pronuncia, sussisterebbe anche quello di violazione di legge, in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare l'infondatezza della domanda attorea perché il danno lamentato e riconosciuto dal Tribunale non sarebbe imputabile al Barraco, difettando il nesso di causalità immediato e diretto fra il preteso errore di stima del c.t.u. e la vendita della casa dove abitavano i resistenti ad un prezzo vile per reperire la somma da versare



successivamente all'intervenuta aggiudicazione; la scelta dei resistenti di alienare detto immobile sotto costo avrebbe comportato l'interruzione del nesso di causalità tra l'asserita condotta lesiva del ricorrente e il danno *ex adverso* lamentato. Il difetto di tale nesso di causalità sarebbe attestato dal fatto che la scelta di vendere l'immobile sarebbe stata effettuata dagli attori prima di conoscere l'errore di stima imputato al C.T.U. e ben sette mesi prima della revoca dell'aggiudicazione.

7.1. Il motivo è infondato, avendo la Corte di merito dato per scontata la sussistenza del nesso di causalità in questione, né potendo porsi in dubbio tale sussistenza, atteso che la scelta degli attori, attuali controricorrenti ricorrenti incidentali, di vendere il proprio immobile è stata determinata dalla valutazione del bene operata nella procedura esecutiva dall'ausiliare del giudice, come peraltro, con argomentazione sintetica ma adeguata, è evidenziato nella sentenza impugnata a p. 14.

8. Con il settimo motivo si deduce "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. per omessa valutazione delle risultanze istruttorie; *error in procedendo* nella valutazione probatoria ex art. 360, n. 4, c.p.c.: omissione e contraddittorietà motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c." (così testualmente).

Assume il ricorrente che la sentenza impugnata, nel riconoscere la prima voce di danno lamentata dai resistenti, sia pure al 50% per l'affermazione del loro concorso di colpa, non avrebbe considerato le altre risultanze istruttorie, contrariamente a quanto sollecitato con il nono e l'undicesimo motivo di appello. Ad avviso del Barraco, la produzione documentale effettuata nell'interesse della ricorrente in allegato alla memoria ex art. 184 c.p.c. sarebbe solo menzionata a pagina 16 della sentenza ma in relazione ad essa e alla sua rilevanza decisoria non vi sarebbe alcuna motivazione laddove, invece, tale



produzione sarebbe rilevante ai fini del decidere. In particolare deduce il ricorrente di aver dimostrato, con i due rogiti notarili prodotti in allegato alla predetta memoria, l'infondatezza della prima voce di danno lamentata *ex adverso*, essendo stato l'immobile sito in Roma acquistato dagli attuali residenti con rogito del 1999 al prezzo di attuali euro 165.937,60 e poi venduto nel giugno del 2003 al prezzo di euro 290.000,00, sicché il prezzo di vendita non sarebbe vile e al riguardo nulla avrebbe motivato, sia pure al solo fine di affermare l'irrilevanza, la Corte, né quest'ultima avrebbe dato il giusto peso alla circostanza, evidenziata dal ricorrente negli scritti di primo grado, che nei rogiti notarili di compravendita immobiliare, in genere, per ragioni fiscali, il prezzo indicato è sempre inferiore a quello effettivamente corrisposto. La motivazione della Corte di merito sarebbe poi errata, contraddittoria e insufficiente nella parte in cui si afferma che il Barraco si sarebbe genericamente limitato a contestare le decisioni del primo Giudice senza evidenziare "quali prove, se ammesse, avrebbero ... consentito di mostrare le ragioni ...". A tale riguardo il ricorrente rappresenta di aver, nel decimo motivo di appello, richiamato i citati rogiti e chiesto l'ammissione della prova per testi, sostenendo che il primo capitolo di tale prova, riportato in ricorso, fosse volto a dimostrare che dalla vendita dei loro immobili gli attori avevano ricavato più di quanto dichiarato nel rogito e che, quindi, non vi fosse stata alcuna vendita a prezzo vile, e lamenta che sull'ammissibilità e sulla rilevanza di tale prova la Corte di merito avrebbe ommesso di motivare.

8.1. Il motivo è inammissibile, non essendo stato riportato dal Barraco il tenore letterale dei motivi di appello e degli scritti difensivi (con riferimento, per questi ultimi, alla parte che qui interessa) cui il mezzo all'esame si riferisce espressamente.



9. Con l'ottavo motivo si lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 64 e 568 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.”.

Lamenta il ricorrente che la Corte di merito abbia rigettato la domanda di condanna estesa dal ricorrente nei confronti del Ministero della Giustizia con la memoria ex art. 183 c.p.c., con cui aveva chiesto che, in caso di sua soccombenza, avendo egli agito quale organo di giustizia, avrebbe dovuto essere condannato il predetto dicastero in via immediata e diretta alla corresponsione degli importi richiesti dagli attori. Il Barraco censura la decisione della Corte di merito secondo cui non potrebbe essere configurata una responsabilità ministeriale, posto che, ex art. 64 c.p.c., si verserebbe in ipotesi di fatto illecito del consulente di cui risponde esclusivamente lo stesso; in tal modo, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe violato i predetti articoli omettendo di considerare che la stima dell'immobile è attività meramente facoltativa e preparatoria del processo esecutivo sicché l'ausiliario nominato nel processo esecutivo per la stima immobiliare non sarebbe equiparabile *tout court* alla figura del c.t.u. e, comunque, quand'anche così fosse, il c.t.u. sarebbe pur sempre un ausiliare del giudice e le eventuali conseguenze risarcitorie della sua condotta non potrebbero che ricadere sul Ministero della Giustizia.

9.1. Il motivo, che risulta in parte collegato con il primo motivo, è infondato.

Correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la responsabilità civile per fatto illecito del C.T.U. è disciplinata dall'art. 64 c.p.c., secondo cui è il predetto ausiliare del giudice che deve risarcire i danni che ha cagionato alle parti con la sua condotta colposa mentre il Ministero della Giustizia non può rispondere di tale condotta né è garante delle obbligazioni risarcitorie di questi.



Ed invero il C.T.U. svolge, nell'ambito del processo, una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, con responsabilità oltre che penale e disciplinare, anche civile, la quale importa, per lo stesso, l'obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio (Cass. 25 maggio 1973, n. 1545; Cass. 21 ottobre 1992, n. 11474), precisandosi che lo stesso non esercita funzioni giudiziarie in senso tipico (Cass. 8 maggio 2008, n. 11229; Cass. 5 agosto 2010, n. 18170), sicché, essendo stata proposta dagli attori, nella specie, per quanto si è già detto, azione di responsabilità diretta nei confronti del solo C.T.U. per l'attività da questi svolta, di tanto non può rispondere il Ministero della Giustizia.

Va pure evidenziato che, pur se il provvedimento di nomina dell'esperto per la stima del bene pignorato di cui all'art. 568 c.p.c. è dalla giurisprudenza di questa Corte ritenuto atto preparatorio e non di esecuzione (Cass. 21 maggio 1962, n. 1161 e Cass. 2 maggio 1975, n. 1691) e pur essendo tale nomina facoltativa, tanto non rileva ai fini della responsabilità anche civile del predetto ausiliare una volta che il G.E. abbia proceduto a tale nomina e il nominato abbia assunto l'incarico, né può esservi dubbio alcuno sulla circostanza che tale esperto sia equiparabile al C.T.U. (arg. ex Cass. 3 agosto 2001, n. 10670) e sia, pertanto, soggetto al regime di responsabilità per lo stesso previsto dall'art. 64 c.p.c..

10. Il ricorso principale deve, quindi, essere rigettato.

Ricorso incidentale



11. Con il primo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2056 C.C. nella determinazione del concorso di colpa dei Sigg. Giustini e Faisal [Hayek]. In relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.”.

I controricorrenti ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata nella parte in cui, accogliendo il solo nono motivo di gravame, la Corte territoriale ha accertato un loro concorso di colpa, pari al 50%, nella determinazione del danno. Deducono i predetti che, dalla motivazione posta a fondamento del rigetto di tutti gli altri motivi di gravame proposti dall'appellante, emergerebbe la responsabilità esclusiva del dottor Barraco per colpa grave, per avere erroneamente calcolato la superficie dell'appartamento e per aver conseguentemente determinato la revoca del provvedimento di assegnazione dell'immobile aggiudicato, e, quindi, leso il diritto degli attori e che del tutto inaspettatamente la Corte di merito avrebbe ravvisato il concorso di colpa degli odierni ricorrenti formulando un'ipotesi del tutto astratta e inconferente rispetto alla realtà dei fatti e contraddittoria rispetto a quanto asserito dalla stessa Corte nelle motivazioni di rigetto delle altre undici censure.

11.1. Il motivo è infondato in quanto l'accertamento per l'applicazione del primo comma dell'art. 1227 c.c. integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità se assistita – come nel caso all'esame – da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici (Cass. 8 aprile 2003, n. 5511; Cass. 21 gennaio 2010, n. 1002), avendo la Corte di appello evidenziato che, “proponendo l'offerta senza avere la disponibilità del denaro necessario per pagare il prezzo, gli appellati non potevano ignorare che l'ordinanza di aggiudicazione non ha alcun effetto costitutivo del trasferimento del diritto di proprietà sul ben espropriato ... e che la necessità di far fronte in termini ravvicinati all'obbligo di pagare il



prezzo avrebbe comportato il rischio di ricavare dalla vendita dell'immobile di loro proprietà un valore inferiore a quello ottenibile con un maggiore disponibilità di tempo. ... Essi si posero ... imprudentemente nella condizione di ricavare dalla vendita della loro casa un prezzo inferiore a valore di mercato, e questa imprudenza costituisce comportamento colposo che ha concorso, con quello del Barraco, a determinare il danno” (v. anche Cass. 26 maggio 2014, n. 11698).

12. Con il secondo motivo si lamenta “omessa motivazione nella determinazione delle spese di consulenza tecnica a carico dei soli Sigg. Giustini e Hayek”.

Assumono i controricorrenti ricorrenti incidentali che erroneamente la Corte di merito avrebbe posto integralmente a loro carico il pagamento delle spese della consulenza tecnica, essendo pacifico che l'attività dell'ausiliare si era resa necessaria in conseguenza del grossolano errore commesso dal ricorrente e, quindi, trattasi di prestazione resa nell'interesse di tutte le parti.

12.1. Il motivo è fondato, difettando sul punto la sentenza di specifica motivazione.

13. Con il terzo motivo si lamenta omessa motivazione in relazione alla condanna dei soli ricorrenti incidentali alla rifusione delle spese di giudizio di primo grado in favore del Ministero della Giustizia, essendo tale statuizione in contrasto con il principio della soccombenza. Evidenziano i ricorrenti incidentali che il Baracco avrebbe precisato le conclusioni in tutti gradi del giudizio chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia a tenere indenne da ogni conseguenza economica sfavorevole e, ciò nonostante, la Corte di merito ha ritenuto di condannare soltanto la Giustini e l'Hayek al pagamento delle spese di giudizio di primo grado in favore del predetto dicastero.



13.1. Il motivo é inammissibile per carenza di interesse, atteso che della condanna alle spese del primo grado dei soli attori e non anche del Barraco poteva eventualmente dolersi il solo Ministero convenuto.

14. Va pertanto accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il terzo motivo del medesimo ricorso.

15. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto.

16. La causa si presta ad essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., osservandosi, in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto, che, nella specie, la prestazione del consulente tecnico d'ufficio risulta essere stata effettuata in funzione dell'interesse comune delle parti del giudizio e che, anche alla luce dell'esito della lite, le spese di c.t.u. ben possono essere poste, per il 50%, a carico del Barraco e, per il restante 50%, a carico dei controricorrenti ricorrenti incidentali.

17. Tenuto conto del solo parziale accoglimento del ricorso incidentale, va confermata la statuizione di integrale compensazione delle spese di secondo grado tra le parti operata dalla Corte di merito e vanno compensate per intero, tra le parti, anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, pone le spese di c.t.u., per il 50%, a carico di Barraco Mario e, per il restante 50%, a carico di Giustini Elvia e Hayek Faisal; conferma l'integrale compensazione delle spese di secondo grado tra le parti operata dalla Corte di merito; compensa per intero tra le parti in causa le spese del presente giudizio di legittimità.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2015.